

SOCIETÀ COOPERATIVE

Modifica dell'art. 2542 del c.c. da parte della legge di bilancio 2018

Prime indicazioni per l'utenza

La legge di bilancio (L. 27.12.2017, n. 205 - comma 936), ha modificato, tra l'altro, il regime di governance delle società cooperative.

All'art. 2542 del codice civile, dopo il primo comma, è stato inserito il seguente:

«L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma».

La norma, entrata in vigore il **1° gennaio 2018**, sancisce l'incompatibilità assoluta della figura dell'amministratore unico con il modello dell'impresa cooperativa, oltre a divieto della permanenza in carica degli amministratori fino a revoca da parte dell'assemblea.

Ciò premesso, in assenza di disciplina transitoria e di chiarimenti e/o istruzioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, si forniscono di seguito le prime indicazioni ad uso degli utenti:

- a) **Le cooperative con amministratore unico dovranno sanare la loro posizione nominando un organo collegiale;** tenuto conto delle previsioni dell'art. 2631 c.c., la convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2018;
- b) **Nelle cooperative con consiglio di amministrazione nominato fino a revoca, la nomina a tempo indeterminato è irregolare.**
Al momento, in ragione della formulazione della norma che riqualifica imperativamente la nomina a tempo indeterminato come nomina a termine, si suggerisce la **regolarizzazione della nomina del consiglio alla prima assemblea utile**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2383 comma 2 c.c.;
- c) **Le cooperative dovranno procedere tempestivamente alle modifiche statutarie** laddove lo statuto preveda unicamente la forma dell'amministratore unico e/o la nomina a tempo indeterminato.